



Roma, 11/07/2023

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202300006788/A.G.
Oggetto: L. 87/2023 - D.L. 51-2023 Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

Circolare n. 14529

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Convertito in legge il decreto “Enti pubblici e proroghe”.

Riferimenti: Legge 3 luglio 2023, n. 87 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.* ([GU Serie Generale n.155 del 05-07-2023](#))

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. 51/2023, recante diverse disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

In particolare, si evidenziano le seguenti disposizioni di interesse.

Il provvedimento (all'art. 3, comma 5-bis) modifica la disciplina che consente, a determinate condizioni, ai medici e ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario ai fini della successiva collocazione, all'esito positivo delle medesime procedure, in una graduatoria separata. La modifica concerne l'ampliamento dell'ambito dei soggetti interessati, in relazione all'anno del corso di formazione specialistica a cui i medesimi siano iscritti. In particolare, attraverso una modifica apportata all'articolo 1, comma 547, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato stabilito che la suddetta disciplina si applica agli specializzandi a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica (anziché a partire dal terzo anno, come attualmente previsto dal testo vigente del succitato comma 547 che riguarda anche i farmacisti).

E' stata prevista (art. 3-bis) la possibilità di apportare modifiche transitorie alla vigente disciplina concernente il controllo della spesa per dispositivi medici, in attesa della programmata definizione di una nuova disciplina della materia, da adottare entro il 2026, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di Health technology assessment (HTA - Valutazione delle tecnologie sanitarie). Per l'adozione delle anzidette modifiche è prevista un'apposita, peculiare procedura su proposta del Ministero della Salute d'intesa con il MEF, sentita l'AGENAS, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Sempre all'art. 3-bis, con riferimento al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, è stato prorogato al 31 luglio 2023 il termine per il versamento della quota ridotta di contributo da parte dalle aziende fornitrici che non abbiano attivato un contenzioso o intendano rinunciarvi (termine previsto dall'art. 8, comma 3, primo periodo del D.L. 34/2023, convertito in L. 56/2023).

È stata inoltre prorogata dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti (tra cui gli ultracinquantenni) (art. 3, comma 6).

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)